

CONSERVAZIONE DELLE CELLULE STAMINALI CORDONALI: LO STATO DELL'ARTE DELLA NORMATIVA IN ITALIA

La materia della conservazione delle cellule staminali cordonali in Italia è soggetta, tra l'altro, all'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 maggio 2007 (Misure urgenti in materia di cellule staminali da cordone ombelicale) che riconferma, con poche aggiunte e modifiche, le precedenti ordinanze che si susseguono a partire dal 2002.

Un primo aspetto che si vuole evidenziare è che dopo ben 5 anni, in un settore ad elevato sviluppo scientifico, si sia ancora in presenza di una normativa speciale "*di urgenza*" che, di fatto, vietando la possibilità di istituire sul territorio nazionale banche di conservazione autologa privata, stabilisce un divieto alla libertà di iniziativa economica privata e una riserva di legge a favore delle strutture pubbliche in materia di conservazione autologa di cellule staminali.

Queste disposizioni, che non sembra siano giustificate da alcuna forma di tutela della salute e dell'incolumità dei cittadini, potrebbero essere in violazione delle norme costituzionali nazionali e comunitarie in materia di libertà di iniziativa economica e di libera circolazione di beni e servizi nel territorio europeo, che mirano invece a favorire gli scambi transfrontalieri e ad impedire i monopoli pubblici.

Vediamo, poi, nello specifico cosa prevede l'attuale ordinanza ministeriale. Si consente ai genitori l'esportazione delle cellule staminali del proprio bambino previo completamento di un articolato iter amministrativo, tutto cartaceo e con l'esigenza di richiedere l'apposita autorizzazione per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Tutto ciò a che fine? Qual è la tutela favorita da questa procedura? L'utilizzo di strumenti di comunicazione più moderni, ad esempio le e-mail, avrebbero ridotto la "tutela" assicurata dalla procedura di autorizzazione?

Si prevede, inoltre, anche un "*counselling*" con il Centro Nazionale Trapianti. Una prima riflessione riguarda il fatto che personale con preparazione scientifica quale quello del CNT sia sottratto alle proprie attività istituzionali per effettuare il "*counselling*" alle mamme in attesa di un bambino. Parallelamente, non si comprende per quale motivo questo "*counselling*" venga effettuato esclusivamente nell'ultimo mese di gravidanza, senza che esista alcun riferimento normativo a tale procedura, con il risultato finale di indurre nelle future mamme, già in un momento di forte stress psicofisico, una ulteriore fonte di apprensione e tensione. Cosa impedirebbe di sottoporre a "*counselling*" le future mamme anche al 6° mese o ancora prima! Anche qui, a quale fine una simile operatività?

Vi è, poi, il disposto dell'art.1, comma 7 della Ordinanza in parola dove, ad una prima lettura, potrebbe sembrare esistere un divieto di effettuare pubblicità ai servizi di conservazione autologa delle staminali anche presso banche estere; interpretazione, questa, che non appare coerente né con l'assetto normativo nazionale, né con quello comunitario, in quanto sarebbe come ammettere che il cittadino italiano ha il diritto di conservare le cellule staminali del proprio bambino in una struttura di conservazione estera ma che è vietato informarlo di quello che lui ha il diritto di fare! Una interpretazione autentica del Ministero della Salute potrebbe fare chiarezza su questo aspetto.

Da ultimo, l'inserimento nella legge finanziaria dell'emendamento che istituisce la possibilità della conservazione autologa solidale presso le banche pubbliche nazionali e quelle accreditate. Anche qui non sembra ci si sia indirizzati verso una normativa moderna e liberale, rispettosa della autodeterminazione dei cittadini in quanto, nuovamente, viene posto un forte vincolo alla possibilità di disporre liberamente della conservazione delle cellule staminali dei propri figli, rendendo obbligatoria la successiva donazione pubblica, scelta assolutamente legittima ma se ricondotta ad una libera scelta individuale.

In conclusione, appare evidente che l'attuale assetto normativo non risponde ad alcuna comprensibile esigenza di tutela del cittadino (peraltro rispetto a quale rischio?) ma appare principalmente finalizzato a limitare e burocratizzare la possibilità individuale di accesso alle ulteriori forme di terapie cliniche che l'utilizzo delle cellule staminali già consentono e di quelle che nel periodo ventennale di conservazione attualmente assicurato dalle banche private estere potranno essere sviluppate.

E' questo il ruolo che ci si aspetta da una moderna Autorità di governo della sanità?